

Cassazione. La Corte precisa le condizioni patrimoniali per il riconoscimento della pensione agli invalidi civili totali

Inabilità, vale il reddito familiare

Determinante la distinzione rispetto ai requisiti per l'assegno mensile



LA GIURISPRUDENZA

Giovanni Negri
MILANO

Per la pensione di inabilità agli invalidi civili totali conta anche il reddito del coniuge e non solo quello della persona interessata. Lo conferma la Corte di cassazione con la sentenza 7320 della Sezione lavoro, depositata ieri. La Corte ha così confermato i verdetti, concordi, del tribunale di Tivoli e della Corte d'appello di Roma che avevano negato il diritto al trattamento nei confronti di una donna a causa del superamento, insieme al marito, dei limiti di reddito previsti.

La donna, nel contestare le decisioni, sottolineava come la prassi dell'Inps in passato te-

nesse conto del solo reddito dell'invalido e che esiste un'esigenza di coerenza, suscettibile, se non riconosciuta, anche di una questione di legittimità costituzionale, per vedere parificate le regole di chi chiede la pensione di inabilità rispetto a chi, in età da lavoro, ha invece ottenuto un assegno mensile.

La Cassazione puntualizza innanzitutto che, malgrado sul punto ci siano state nel tempo pronunce discordanti, tuttavia oggi si è raggiunto un orientamento tutto sommato assestato. La Corte dimostra di condividere la linea per cui la rilevanza del reddito del coniuge è giustificata anche in rapporto ai criteri generali del sistema di sicurezza nazionale che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico.

La stessa successione della normativa nel tempo autorizza questa interpretazione per cui la distinzione tra le due prestazioni, e tra i requisiti che danno

accesso all'una o all'altra, rimangono differenti. Tanto è vero che ancora nel 1991 si stabiliva che l'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle prestazioni assistenziali andava effettuato con riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale con l'esclusione

LE CRITICHE

I sindacati vanno all'attacco e contestano una pronuncia che penalizza una categoria di cittadini già troppo colpita

però degli invalidi totali.

Un'esclusione a suo modo corroborata anche da una valutazione dei principi costituzionali, ricorda la sentenza nel valutare infondata la questione di legittimità. «Notevolmente diverso è l'importo del reddito previsto dall'articolo 14 septies della

legge n. 33 del 1980 per gli invalidi civili totali e parziali (quello richiesto per la corresponsione della pensione di inabilità è quasi doppio rispetto a quello previsto per l'attribuzione dell'assegno mensile); il che vale a escludere, nel regime introdotto con la suddetta disposizione di legge, un'identità di ratio nella tutela che si è voluta apprestare con le due provvidenze».

Insorge però la Cgil. Per la quale si tratta di una sentenza che, «detto nel massimo rispetto dell'Alta corte, non condividiamo assolutamente. È il Parlamento adesso che deve fare chiarezza, determinando una vera giustizia sociale nei confronti dei più poveri e dei più deboli, come lo sono gli invalidi». Per la responsabile dell'ufficio Politiche per la disabilità della Cgil nazionale, Nina Daita, il reddito da conteggiare «deve essere quello individuale perché l'invalidità stessa è individuale». Prendendo, invece, come riferimento il reddito familiare «non si fa

LA SENTENZA

Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971, articolo 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dal giudice del merito nella concreta fattispecie) l'importo di tali redditi complessivamente considerati superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.

Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013

altro che colpire la parte più debole e indifesa del Paese, introducendo per paradosso gravi discriminazioni tra gli stessi invalidi. Basta pensare che due persone con una stessa invalidità possono o meno percepire l'assegno se sono sposate o meno. Un fatto inconcepibile».

E per la Cisl «è inaccettabile che decine di migliaia di persone invalide assistano inermi alla demolizione del proprio diritto alla pensione di invalidità. Il nostro appello - rilancia Gigi Bonfanti, segretario nazionale dei pensionati - è rivolto quindi al Governo affinché intervenga per impedire che i pensionati, già duramente colpiti con misure vessatorie, vengano nuovamente privati di un diritto sacrosanto, ristabilendo così un principio di equità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza
www.ilsale24ore.com/norme